

ESENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Roma

S. 10576/15

Sezione II civile

Il Giudice di Pace di Roma - Dott.ssa Claudia Scalia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 73310 Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2013

TRA

~~XXXXXXXXXX~~ rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'avvocato Laila Perciballi presso il cui studio sito a Roma in via Tommaso Campanella n. 41/G elegge domicilio

opponente

E

~~XXXXXXXXXX~~ (già ~~XXXXXXXXXX~~) in persona del sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~

opposta - contumace

nonché

~~XXXXXXXXXX~~ in persona del l.r.

opposta - contumace

OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 cpc

Conclusioni: come da verbale di udienza del 3 luglio 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 615 cpc, ritualmente notificato, l'opponente conveniva in giudizio gli odierni opposti perchè si annullasse la cartella di pagamento n. 05720130025219625 notificata il 9 luglio 2013.

L'opponente lamentava la mancata notifica del verbale.

Eccepiva vizi di forma.

Gli opposti rimanevano contumaci.

Precisate le conclusioni all'udienza del 3 luglio 2014 la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia degli opposti non costituiti pur se ritualmente citati.

Nel merito.

L'opposizione proposta è fondata e può essere accolta osservandosi quanto segue.

L'atto impugnato, infatti, attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e presuppone, pertanto, la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio (verbale di accertamento). Nel caso di specie l'atto impugnato si riferisce ad una sanzione amministrativa non contestata né ritualmente notificata nei termini di legge con conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria non avendo l'opposta ~~Roma Capitale~~, non costituita, fornito prova a tal riguardo.

Divenuto giuridicamente inesistente l'atto presupposto, l'atto notificato è improduttivo di effetti e, pertanto, va dichiarato inefficace.

La dichiarazione di inefficacia, quindi, estingue il diritto del concessionario di procedere difettando un valido titolo esecutivo.

Claudia Scalia

In ordine al regolamento delle spese processuali, le stesse, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opponente e l'opposta ~~XXXXXX~~ e si liquidano come da dispositivo in difetto di notula, in relazione all'attività prestata, alla natura ed al valore della causa nonché alle questioni trattate alla luce della Tabella 1 D.M. n. 55 del 2014. Le spese di lite, atteso l'esito della pronuncia, vengono per il resto compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~XXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXX~~ (~~XXXXXX~~) in persona del sindaco p.t. nonché dell'~~XXXXXX~~ in persona del I.r. avverso la cartella di pagamento n. 05720130025219625 così provvede:

- accoglie l'opposizione ed annulla l'atto impugnato;
- condanna ~~XXXXXX~~ in persona del sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro 330,00 oltre spese ed accessori di legge da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratasi antistataria;
- spese interamente compensate per il resto.

Così deciso in Roma il 3 luglio 2014

Il Giudice di Pace

Claudio Volpe

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 07/07/2015
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantatrione